



CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO E DELLO STEMMA DEL COMUNE DI VICENZA

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Il Comune di Vicenza (di seguito “Comune”) favorisce l’iniziativa di enti, associazioni e gruppi formalmente costituiti finalizzata alla promozione e allo svolgimento di attività di rilevante interesse pubblico rivolte alla cittadinanza in ambito sociale, culturale, artistico e scientifico.
2. A tal fine il Comune si avvale, tra gli altri, dell’istituto del patrocinio.
3. Il presente documento definisce i criteri e le modalità, nonché le forme di pubblicità, per la concessione del patrocinio e dell’utilizzo dello stemma del Comune.

Articolo 2 - Definizione e caratteristiche generali

1. Il patrocinio è una forma di adesione e apprezzamento del Comune verso iniziative ritenute di rilevante interesse pubblico e/o di particolare significato per le finalità perseguite in ambito sociale, culturale, turistico, artistico, scientifico, ambientale, umanitario, sportivo e di valorizzazione delle tradizioni locali.
2. Il patrocinio è concesso di norma per iniziative di carattere locale, ovvero che si svolgono in tutto in parte nel territorio del Comune, anche se promosse e/o organizzate da soggetti non operanti o non aventi sede nel Comune. Il patrocinio può essere concesso anche ad iniziative realizzate fuori dal territorio comunale, purché finalizzate a promuovere il territorio e la sua comunità.
3. Il patrocinio non è mai concesso con riferimento ad attività generali, ma solo per singole iniziative o per attività programmate in un arco di tempo definito.

4. Il patrocinio è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe e non può essere accordato in via permanente.
5. Il patrocinio può essere concesso anche per iniziative periodiche, annuali e pluriennali, come di seguito precisato:
 - a) Iniziative periodiche, ovvero che si ripetono periodicamente nell'arco dello stesso anno: in tal caso il richiedente deve specificare il periodo e la durata delle singole iniziative;
 - b) Iniziative annuali, ovvero che si ripetono annualmente: in tal caso la richiesta deve essere formulata ogni anno;
 - c) Iniziative pluriennali, ovvero che prevedono una durata superiore all'anno: in tal caso è consentita la presentazione di un'unica richiesta e la concessione del patrocinio avviene mediante un unico provvedimento.
6. La concessione del patrocinio non comporta alcun onere a carico del bilancio comunale, né la concessione di contributi, fatti salvi i casi in cui il Comune, in ragione dell'interesse pubblico o della particolare rilevanza dell'iniziativa, non ritenga di apportarvi, con atto autonomo e separato, il proprio contributo economico e/o organizzativo (es. utilizzo gratuito di sale comunali).
7. La concessione del patrocinio non costituisce esonero o esenzione dagli obblighi tributari, fiscali, e amministrativi diversi e/o ulteriori rispetto a quelli già eventualmente previsti in base a leggi, regolamenti e altre disposizioni comunali che i beneficiari sono tenuti, in ogni caso, a corrispondere.
8. In ragione della sua natura, il patrocinio non costituisce in alcun modo strumento per la sponsorizzazione di iniziative, eventi o altre attività.

Articolo 3 - Soggetti beneficiari

1. Possono essere beneficiari del patrocinio:
 - a) soggetti pubblici: comuni, scuole, università, comunità montane, istituzioni ed altri enti pubblici;
 - b) soggetti privati: associazioni, comitati, fondazioni, parrocchie ed altri organismi, ovvero privati cittadini e società di capitali o di persone, che non perseguano per l'evento il fine di lucro, con eccezione di quanto disposto al successivo art. 4.
2. I soggetti beneficiari sono tenuti ad evidenziare il patrocinio del Comune in tutte le forme di pubblicizzazione (inviti, locandine, manifesti, opuscoli, brochure, pubblicazioni, ecc.) anche attraverso l'apposizione dello stemma comunale. Nel caso in cui non venisse prodotto alcun tipo di materiale informativo, o lo stesso fosse antecedente alla data di richiesta del patrocinio, la concessione del

patrocinio all'iniziativa deve risultare in tutte le attività di comunicazione successive al patrocinio stesso (comunicati, articoli di giornale, ecc.).

Articolo 4 - Criteri di concessione

1. Il patrocinio del Comune può essere concesso per iniziative di rilevante interesse pubblico e di particolare significato per la Città di Vicenza che non perseguano finalità lucrative.
2. In deroga al criterio generale della finalità non lucrativa delle iniziative, in condizioni eccezionali ed adeguatamente motivate, il patrocinio del Comune può essere concesso anche per iniziative con profili commerciali e/o finalità lucrative, ma di particolare rilevanza per la comunità locale, finalizzate alla promozione della Città in modo particolarmente rilevante e significativo.
3. Le iniziative oggetto di patrocinio del Comune devono:
 - a) essere pubbliche, ad accesso libero o con prenotazione aperta a tutti;
 - b) garantire la libera espressione del pensiero e delle opinioni;
 - c) essere realizzate in tutto o in parte nel territorio comunale o comunque, se svolte fuori al di fuori di esso, promuovere l'immagine della Città di Vicenza.
4. Sono escluse dalla concessione di patrocinio:
 - a) iniziative palesemente in contrasto con le finalità istituzionali del Comune;
 - b) iniziative di propaganda politica promosse da partiti o movimenti politici ed altre organizzazioni politiche, comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali, nonché da ordini e collegi professionali, ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo, o per finanziamento della propria struttura organizzativa;
 - c) iniziative con profili commerciali o che perseguano fini meramente lucrativi, o che si tengano in luoghi privati ove si effettuino attività commerciali, fatti salvi i casi di cui al comma 2;
 - d) iniziative che sulla base del soggetto proponente e/o del programma delle attività, appaiano di mediocre qualità o non risultino chiaramente collegabili alla Città di Vicenza;
 - e) iniziative di soggetti e organizzazioni che mirano a limitare la libertà e la dignità dei cittadini o a sostenere ogni forma di discriminazione;
 - f) iniziative che comportino violazioni di norme di legge e/o che presentino rischi per l'ordine pubblico e la sicurezza.
5. Il patrocinio del Comune può essere concesso anche in caso siano presenti uno o più altri patrocini da parte di altri enti o istituzioni, a condizione che tale circostanza sia chiaramente indicata nella richiesta di patrocinio e sia assicurata pari evidenza al patrocinio del Comune.

Articolo 5 - Concessione del patrocinio

1. La richiesta di patrocinio è presentata per iscritto al Sindaco e trasmessa tramite posta elettronica (anche certificata) o lettera (anche raccomandata) o consegnata a mano a cura del richiedente secondo le modalità indicate nel sito web del Comune.
2. La richiesta di patrocinio deve essere redatta preferibilmente utilizzando l'apposito modello pubblicato nel sito web del Comune, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o associazione (copia di un documento d'identità deve essere allegata alla richiesta) e corredata dal programma dettagliato della manifestazione e dallo statuto dell'ente o associazione richiedente.
3. La richiesta di patrocinio deve pervenire al Comune almeno 45 giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa oggetto di patrocinio. Di norma il provvedimento di concessione (o diniego) del patrocinio è adottato almeno 15 giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa oggetto di patrocinio.
4. Eventuali modifiche e/o integrazioni al programma dell'iniziativa devono essere tempestivamente comunicate al Comune, che si riserva di riesaminare la richiesta. Eventuali modifiche e/o integrazioni sostanziali della richiesta iniziale costituiscono ad ogni effetto una nuova istanza e fanno decorrere nuovamente i tempi di svolgimento del procedimento finalizzato alla concessione del patrocinio.
5. Il procedimento finalizzato alla concessione del patrocinio è avviato dalla segreteria del Sindaco (di seguito "segreteria") e si svolge secondo le seguenti modalità:
 - a) la segreteria inoltra tempestivamente la richiesta alla struttura di riferimento in base all'iniziativa, dopo le verifiche formali sulla documentazione e l'eventuale acquisizione dei documenti mancanti;
 - b) la struttura di riferimento esamina la richiesta nel termine di 5 giorni lavorativi dal ricevimento, chiedendo al richiedente, se necessario, eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazioni ad integrazione della documentazione presentata;
 - c) la struttura di riferimento trasmette alla segreteria il parere sull'iniziativa, corredato dal visto dell'Assessore competente, ovvero dà atto nella risposta dell'acquisizione del parere, favorevole o negativo, dell'Assessore;
 - d) la decisione finale in merito alla concessione del patrocinio spetta comunque al Sindaco;
 - e) acquisita la decisione del Sindaco, la segreteria predispone il provvedimento di concessione del patrocinio a firma del Sindaco stesso, ovvero la lettera di diniego, e lo comunica al richiedente.

6. Il Comune si riserva la facoltà di verificare i risultati dell'iniziativa e la sua conformità rispetto alle caratteristiche e al programma dichiarati all'atto della richiesta di patrocinio.

Articolo 6 - Revoca del patrocinio

1. Il patrocinio può essere revocato in caso di utilizzo improprio e quando sono violate le disposizioni contenute nell'atto di concessione.
2. Il Comune può in ogni caso revocare il patrocinio concesso ad un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa e/o le modalità di svolgimento dell'evento possano creare, anche indirettamente, danno o pregiudizio all'immagine del Comune.
3. In ogni caso di utilizzo improprio del patrocinio concesso, l'Amministrazione si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

Articolo 7 - Pubblicità del patrocinio

1. Il beneficiario del patrocinio è tenuto ad esporre in modo evidente su tutto il materiale di comunicazione e promozione dell'iniziativa, nonché in ogni altra forma di pubblicità della stessa, lo stemma del Comune accompagnato dalla dicitura «con il patrocinio del Comune di Vicenza».
2. Tutti i supporti promozionali e/o di comunicazione riportanti lo stemma del Comune e la dicitura «con il patrocinio del Comune di Vicenza» devono essere preventivamente visionati e approvati dal Comune.
3. L'utilizzo improprio dello stemma del Comune comporta la revoca del patrocinio e di ogni eventuale agevolazione.
4. Qualora le iniziative patrocinate dal Comune siano sostenute economicamente da istituti di credito, fondazioni e/o imprese private, è ammessa la citazione degli sponsor in tutte le forme di pubblicità adottate. L'indicazione della presenza di sponsor privati dovrà essere chiaramente distinta (e di dimensione uguale o inferiore) da quella degli enti patrocinanti.

Articolo 8 - Utilizzo dello stemma comunale

1. Lo stemma del Comune deve essere riprodotto nel rispetto delle indicazioni grafiche fornite dai competenti uffici comunali.

2. È vietata la riproduzione e l'uso dello stemma del Comune per fini commerciali e politici.
3. L'utilizzo dello stemma del Comune disgiunto dalla concessione del patrocinio è subordinato alla preventiva autorizzazione del Sindaco, che ne valuta l'opportunità in rapporto alle finalità per le quali è richiesto l'utilizzo dello stemma.
4. Qualora lo stemma del Comune venisse utilizzato in modo improprio, oppure senza la necessaria autorizzazione oppure in violazione delle relative disposizioni e/o di norme di legge, il Comune si riserva di agire in giudizio per la tutela della propria immagine, anche attraverso la richiesta di risarcimenti dei danni subiti.

Articolo 9 - Autorizzazioni e responsabilità

1. Se non diversamente stabilito, sono posti a carico del beneficiario del patrocinio tutti gli oneri di organizzazione dell'iniziativa, compresi quelli connessi alla realizzazione dei supporti e delle attività di informazione, comunicazione e promozione, le richieste o autorizzazioni a carattere amministrativo da richiedere ad uffici comunali e non, nonché tutti gli oneri economici connessi con la realizzazione dell'evento.
2. La concessione del patrocinio non comporta alcuna responsabilità diretta o indiretta del Comune connessa alle modalità di svolgimento dell'iniziativa oggetto di patrocinio, né ad eventuali contenuti difformi o ulteriori rispetto a quanto indicato nella richiesta di patrocinio.
3. Il beneficiario del patrocinio, in quanto promotore e organizzatore dell'iniziativa assume ogni responsabilità di natura civile, penale e fiscale per l'utilizzo improprio e/o non autorizzato dello stemma del Comune.
4. Il beneficiario della concessione è ad ogni effetto responsabile della corretta divulgazione e/o affissione del materiale promozionale nel rispetto della normativa vigente.
5. Il Comune rimane estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra il beneficiario del patrocinio e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
6. La concessione del patrocinio da parte del Comune non sostituisce eventuali autorizzazioni, concessioni o nulla osta da richiedere per la realizzazione della manifestazione. Il soggetto organizzatore dovrà dotarsi, pertanto, a propria cura

e spese, di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi che la normativa al momento vigente prevede.

Articolo 10 - Disposizioni finali

1. Per tutti gli aspetti non espressamente previsti e/o disciplinati dal presente documento, si rinvia alle norme di legge vigenti, in quanto applicabili.
2. I criteri contenuti nel presente documento si applicano alle richieste di patrocinio presentate a partire dal 1^a gennaio 2019.